

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze  
Servizio Enti Locali

**COMUNITA' MONTANA N. 14 "MONTIFERRU"**

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Decreto Presidente R.A.S. n.46 del 21 luglio 2009

**OGGETTO: Legge Regionale 2 agosto 2005, n°12, art.11, commi 4, 5 e 6 – Intesa assegnazione beni, personale e procedimenti in corso della soppressa XIV Comunità Montana "Montiferru".**

L'anno 2009, il giorno diciassette del mese di settembre, alle ore 13,00, in Oristano presso la sede della Provincia, Via Carboni,

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dal dott. Giovanni Antonio Carta, Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze, Commissario Straordinario della disciolta XIV Comunità Montana "Montiferru"

E

La Provincia di Oristano, rappresentata dal Sig. Pierfrancesco Garau, nella sua qualità di Vice Presidente della Provincia medesima;

L'Unione dei Comuni "Montiferru Sinis" rappresentata dal sig. Antonio Chessa, nella sua qualità di Presidente dell'Unione medesima;


Il Comune di Paulilatino, rappresentato dal sig. Serafino Oppo nella sua qualità di vicesindaco del Comune medesimo;

Il Comune di Santu Lussurgiu, rappresentato dal Sig. Giovanni Pinna nella sua qualità di vicesindaco del Comune medesimo;

**PREMESSO CHE:**

- l'art.11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante "Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni", prevede la cessazione delle comunità montane riportate nella Tabella A) allegata alla medesima legge regionale e la relativa assegnazione dei beni, del personale e dei procedimenti in corso secondo quanto disposto nei commi sotto riportati:

... *omissis*...



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze  
Servizio Enti Locali

**COMUNITA' MONTANA N. 14 "MONTIFERRU"**

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Decreto Presidente R.A.S. n.46 del 21 luglio 2009

*4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni delle comunità montane soppresse, in base ai seguenti criteri:*

*a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;*

*b) in subordine alla provincia fra quelle istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;*

*c) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario.*

*5. Col medesimo decreto di cui al comma 4, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione del solo personale delle comunità montane soppresse in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:*

*a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota;*

*b) in subordine, e nel caso in cui il personale della comunità montana soppressa risulti in eccedenza rispetto alle necessità organizzative degli enti che vi succedono ai sensi della precedente lettera a), alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata;*

*c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.*


*6. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso e gli enti, tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi, cui è affidata la loro conclusione.*

- con decreto del Presidente della Regione n. 35 del 26 marzo 2007 sono stati nominati i commissari straordinari liquidatori delle cessate comunità montane, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 11 sopra citato;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 9/15 del 12 febbraio 2008 è stata definita l'assegnazione di beni, personale e procedimenti in corso delle cessate comunità montane agli enti indicati nell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12;

- con decreto del Presidente della Regione n. 23 del 28 febbraio 2008 si è provveduto ad assegnare i beni mobili ed immobili, il personale e la conclusione dei procedimenti in corso delle cessate Comunità Montane agli enti come indicato nelle tabelle A), B) e C) allegate al medesimo decreto;

- con successivi decreti del Presidente della Regione n. 50 del 2.5.2008, n. 84 del 14.7.2008, n. 115 del 20.10.2008, del Vicepresidente della Regione n. 7 del 14.01.2009 e del Presidente della Regione n.46 del 21 luglio 2009 il Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze è stato nominato e



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze  
Servizio Enti Locali

**COMUNITA' MONTANA N. 14 "MONTIFERRU"**

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Decreto Presidente R.A.S. n.46 del 21 luglio 2009

confermato nell'incarico di Commissario Straordinario per il completamento e la chiusura delle procedure liquidatorie della Comunità Montana n. 14 "Montiferru";

- con deliberazione n.52/20 del 3 ottobre 2008 la Giunta regionale ha preso atto dell'Unione di Comuni del "Montiferru Sinis" quale forma associativa fra enti locali conforme alla citata legge regionale n.12/2005;

**ACCERTATO** che le tabelle A), B) e C) allegata al su citato decreto presidenziale n.23 sono state rimodulate al fine di correggere errori materiali e/o per adeguarle alla nuova situazione creatasi nel frattempo, come risulta dagli allegati A), B) e C) alla presente intesa;

**VISTO** il decreto del Commissario Straordinario n.8 del 30 aprile 2009, concernente l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2008 del citato ente disciolto, che presenta un avanzo di amministrazione di € 146.555,00;

**VISTO** il decreto del Commissario Straordinario n.9 del 30 aprile 2009, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009 mediante l'utilizzo di € 71.131,03 di avanzo di amministrazione;


**VISTA** la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni "Montiferru Sinis", n.6 del 9 giugno 2009, che ha approvato la presente intesa;

**RILEVATO** che in data 11.04.2008, tra la gestione commissariale ed il Comune di Cuglieri è stata stipulata l'intesa, come stabilito nella citata deliberazione della Giunta Regionale n. 9/15 del 12.02.2008 e pertanto i relativi beni e procedimenti in corso assegnati al predetto comune non vengono inseriti nel presente atto;

**DATO ATTO** che l'inquadramento del personale dovrà assicurare la garanzia dell'anzianità di servizio e del trattamento economico fisso e continuativo in godimento presso la Comunità Montana, così come risultante dalla somma delle voci indicate nell'art. 28, comma 3, del CCNL del 5.10.2001, mentre al trattamento economico accessorio verrà applicata la disciplina vigente presso l'ente di destinazione (art.27, comma 2 CCNL);

**DATO ATTO**, in particolare, che per il dirigente viene allegato il contratto individuale di lavoro (All. D);

**VISTO** l'art.1, comma 26, della legge regionale 7 agosto 2009, n.3 recante "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale" che dispone il trasferimento della somma di euro 14.000 a favore dell'unione dei comuni del Montiferru Sinis, quale rimborso degli oneri derivanti dal mutuo contratto per la ristrutturazione del monumento storico artistico ex seminario di Cuglieri;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze  
Servizio Enti Locali

**COMUNITA' MONTANA N. 14 "MONTIFERRU"**

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Decreto Presidente R.A.S. n.46 del 21 luglio 2009

**VISTO:**

- l'art.6, comma 10, della L.R. n.3/2008 che consente la copertura degli oneri del personale delle cessate comunità montane;
- la Tabella D) allegata alla legge regionale 14 maggio 2009, n.1 (legge finanziaria 2009) concernente l'integrazione dello stanziamento di cui all'art. 6, comma 10, della L.r. n.3/2008;

**DATO ATTO** che l'Unione dei Comuni Montiferru Sinis, si farà carico di rendere operativa la presente intesa e la conclusione dei procedimenti attivi e passivi attualmente in essere presso la disciolta comunità montana n.14;

**RITENUTO**, pertanto, di assegnare alla stessa Unione dei Comuni Montiferru Sinis le risorse finanziarie suindicate per la conclusione dei procedimenti in corso;

Tutto ciò premesso, dando atto che la premessa medesima costituisce parte integrante e sostanziale della presente intesa,

**Le parti**

concordano e sottoscrivono il presente protocollo di intesa per l'assegnazione dei beni mobili ed immobili, del personale e dei procedimenti in corso, nonché delle risorse finanziarie della disciolta Comunità Montana n. 14 "Montiferru", come segue:

**Art.1**


I beni immobili e mobili, il personale e i procedimenti in corso della cessata XIV Comunità Montana "Montiferru" sono assegnati agli enti indicati nelle tabelle A), B), C) e D) allegate alla presente, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

**Art.2**

La Provincia procederà, entro il 01/11/2009 all'assunzione del personale di cui all'Allegato B) previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla copertura integrale dei relativi costi, per l'anno 2009 e di quanto non trasferito per le annualità precedenti (Delibera di G.R. n. 71/41 del 16.12.2008), e dovrà inoltre essere preliminarmente acquisita la comunicazione formale sulla copertura finanziaria degli stessi oneri per il triennio di riferimento.

**Art.3**

I locali del piano seminterrato, compresa la sala riunioni, dell'edificio sede della cessata XIV Comunità Montana "Montiferru", ubicati in Cuglieri, via V.Emanuele, 59, sono concessi in



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze  
Servizio Enti Locali

**COMUNITA' MONTANA N. 14 "MONTIFERRU"**

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Decreto Presidente R.A.S. n.46 del 21 luglio 2009

comodato d'uso gratuito all'Unione di comuni "Montiferru Sinis" per il mantenimento dell'archivio storico del su citato ente disciolto.

**Art.4**

L'eventuale avanzo di Amministrazione risultante alla data di chiusura della comunità montana n.14 sarà assegnato all'Unione di comuni del "Montiferru – Sinis", che si farà carico di rendere operativa la presente intesa e della conclusione di tutti i procedimenti attivi e passivi in corso presso il predetto ente soppresso.

Il Commissario Straordinario e il Servizio degli Enti Locali garantiscono l'assistenza e la collaborazione per la positiva definizione dei procedimenti di trasferimento, anche in riferimento a eventuali provvedimenti che si rendessero necessari successivamente alla firma della presente intesa..

**Art.5**

Gli effetti della presente intesa spiegheranno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel Buras del relativo decreto presidenziale ex art.11 L.R. 2 agosto 2005, n.12, ad eccezione del personale che potrà prendere servizio anche precedentemente a tale data su richiesta degli enti destinatari.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario della Comunità Montana n. 14 "Montiferru"

Il Vice Presidente della Provincia di Oristano

Il Presidente dell'Unione di Comuni "Montiferru Sinis"

Il vice sindaco del Comune di Paulilatino

Il vice sindaco del Comune di Santulussurgiu